



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.12.2005
COM(2005) 640 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Il presente progetto di regolamento del Consiglio mira a sospendere, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, l'applicazione dei dazi doganali a talune merci del capitolo 27 (residui di oli di petrolio) e a modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

- **Contesto generale**

Il capitolo 27 della nomenclatura combinata comprende, tra l'altro, un certo numero di combustibili minerali e di oli minerali.

Il codice 2710 riguarda più specificamente gli oli di petrolio (oli leggeri, oli diversi dagli oli leggeri e residui di oli).

Gli oli di petrolio e altri prodotti del capitolo 27, quando trattasi di prodotti destinati a subire un trattamento quale definito nelle note complementari del menzionato capitolo, sono, a titolo autonomo, esenti da dazi doganali, sempreché essi abbiano subito tale trattamento.

Le misure di cui al codice doganale e alle relative disposizioni di applicazione (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e ulteriori modifiche) permettono di controllare se tale condizione sia soddisfatta.

Attualmente, tuttavia, i residui di oli (codice 2710 99 00), anche quando sono destinati a subire questi trattamenti definiti, non beneficiano di tale esenzione dai dazi.

È nell'interesse della Comunità applicare lo stesso trattamento tariffario ai residui di oli e agli oli medesimi. Si propone pertanto di sospendere a titolo autonomo i dazi doganali per i residui di oli destinati a subire i trattamenti definiti nella nota complementare 4, sempreché si proceda ad applicare le misure di controllo di cui al codice doganale e alle relative disposizioni di applicazione.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Coerente con le politiche nei settori del commercio, delle imprese, dell'ambiente, dell'energia e delle relazioni esterne.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

È stato consultato il Gruppo “Economia tariffaria” che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro.

La Sezione Nomenclatura tariffaria e statistica (settore NC) del comitato del codice doganale.

La Sezione Nomenclatura tariffaria e statistica (settore Chimica) del comitato del codice doganale.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La sospensione corrisponde a quanto concordato in esito al dibattito nei vari gruppi.

- **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

Esperti in materia di tariffe che rappresentano gli Stati membri nel Gruppo “Economia tariffaria”.

Esperti in materia doganale che rappresentano gli Stati membri nel comitato del codice doganale.

Esperti in chimica che rappresentano gli Stati membri nel comitato del codice doganale.

Metodologia applicata

Riunioni.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Esperti designati da ciascuno degli Stati membri.

Pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata evocata l'esistenza di potenziali gravi rischi con conseguenze irreversibili.

Accordo dei summenzionati comitati.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta.

- **Valutazione dell'impatto**

Consultazione interservizi.

Beneficio ambientale.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

- **Base giuridica**

Articolo 26.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

Non applicabile.

L'insieme delle misure proposte è conforme ai principi stabiliti per semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri mezzi non sarebbero idonei per i motivi seguenti.

In virtù dell'articolo 26 del trattato CE, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono approvati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non riscossi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Nella nomenclatura combinata che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio¹, la riscossione dei dazi doganali è sospesa, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per talune merci del capitolo 27 che siano destinate a subire un trattamento definito, sempreché siano rispettate le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario².
- (2) Taluni residui di oli destinati ad essere riciclati, classificati nel codice NC 2710 99 00, non beneficiano, attualmente, di tale esenzione.
- (3) Lo stesso trattamento tariffario deve essere concesso, in particolare per ragioni ambientali legate al trattamento degli oli usati, ai residui di oli e agli oli facenti parte dello stesso gruppo, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni tecniche e legali. È pertanto nell'interesse della Comunità estendere, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, la sospensione dei dazi doganali a tali prodotti.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (5) Dal momento che la modifica introdotta dal presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data da cui si applica la nomenclatura combinata per il 2006, di cui al regolamento n. 1719/2005, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con effetto immediato e che si applichi a partire dal 1° gennaio 2006,

¹ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n 1719/2005 della Commissione (GU L 286 del 28.10 2005, pag. 1).

² GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi), sezione V, capitolo 27 del regolamento (CEE) n. 2658/87, il valore della terza colonna del codice NC 2710 99 00 è sostituito dal seguente:

“3,5^{*}

* Tale dazio è sospeso, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per i prodotti destinati a subire un trattamento definito (codice TARIC 2710 99 00 10). Il beneficio di tale sospensione è subordinato al soddisfacimento delle condizioni di cui alle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

**SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA
DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ Proposta senza incidenza finanziaria

X Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

È molto difficile valutare la perdita in termini di risorse proprie, in quanto non sono disponibili statistiche precise sull'importazione dei prodotti eventualmente diretti a questi usi specifici. Tuttavia, in base alle importazioni effettuate nel 2004, si stima che la perdita massima in termini di entrate sarà pari a 744 000 euro (prima della deduzione del 25 %); detto importo corrisponderebbe alla perdita che si sarebbe registrata nel 2004 se l'intera voce fosse stata in esenzione dai dazi.

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ³	Periodo di 12 mesi con inizio	[Anno n]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.1.2006	- 0,5

4. MISURE ANTIFRODE

Applicazione del controllo della destinazione (articoli da 291 a 300 delle disposizioni di applicazione del codice doganale) e delle disposizioni normalmente previste dal codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Esenzione, a titolo autonomo, dai dazi doganali per i residui di oli destinati a subire un trattamento definito (codice NC ex 2710 99 00).

³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (diritti agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.